

Marco Badiani

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Pierluigi Coppini

*Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile*

Giulia Massari

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Simona Sguanci

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Vinicio Vannucchi

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Prato, 21 Marzo 2024

Lettera informativa n. 11/2024

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PERSONE FISICHE ANNO 2023

MODELLO 730 E MODELLO REDDITI

*Le notizie contenute nella presente lettera hanno carattere puramente informativo e non
contengono dettagli necessari per assumere decisioni applicative*

La presente al fine di invitarVi alla raccolta ed alla consegna dei documenti e dei nuovi dati concernenti la dichiarazione dei redditi 2023; detta consegna dovrà avvenire a questo Studio quanto prima, e comunque:

Per il MOD. 730, entro e non oltre il 22 APRILE 2024 al fine di effettuare la trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate entro il mese di GIUGNO;

A coloro che consegneranno la documentazione completa dopo il 22 Aprile 2024, non sarà garantita la trasmissione della dichiarazione entro il mese di giugno 2024, trasmissione che sarà comunque effettuata nei termini entro il 30 settembre 2024.

Attenzione: Conguaglio 730

Il conguaglio sulla busta paga/pensione viene effettuato da parte del datore di lavoro nel periodo luglio/agosto. Quindi nel caso di pensionamento o di cambio di datore di lavoro prima della presentazione del modello 730, è necessario farlo presente al momento della consegna dei documenti, in quanto sarà il nuovo datore di lavoro/ente pensionistico responsabile del conguaglio che andrà indicato sul modello 730.

Per il MOD. REDDITI, entro e non oltre il 30 APRILE 2024, al fine di effettuare il calcolo delle imposte per la scadenza del 30 GIUGNO 2024.

A tutti coloro che consegneranno la documentazione completa dopo il 30 Aprile 2024, il calcolo delle imposte sarà predisposto per la seconda scadenza del 30 LUGLIO 2024.

Lo Studio è a Vostra disposizione, **ogni giorno nell'orario di ufficio e previa prenotazione telefonica**, per la raccolta dei dati e documenti che dovranno essere il più possibile completi (fare riferimento alla Sig.ra Ivana ed alla Sig.ra Daniela).

Scadenze versamenti e presentazione per Mod. Redditi

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro il 30 Giugno 2024 ovvero entro il 30 Luglio 2024 maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

E' inoltre possibile rateizzare i versamenti dovuti a titolo di saldo e 1° acconto delle imposte. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Gli interessi per la rateazione sono del 4% annuo pari allo 0,33% mensile.

La dichiarazione deve essere presentata **entro il 15 ottobre 2024** mediante invio telematico.

Allegato troverete un promemoria dei controlli e dei documenti da predisporre.

Il rispetto dei termini sopra indicati per la consegna allo Studio dei documenti faciliterà senza dubbio l'organizzazione del lavoro con l'ottenimento di un miglior risultato e l'eliminazione, sia per Voi che per noi, di quei momenti di affollamento che non giovano alla qualità del servizio.

Per rendere più agevole e immediato l'invio delle nostre lettere informative e/o altre comunicazioni, invitiamo i clienti che ancora non lo avessero fatto a comunicare allo Studio il proprio indirizzo e-mail (se disponibile).

Certificazione Unica Enti Previdenziali (Pensione, Cassa Integrazione, Naspi)

Gli Enti Previdenziali non inviano più la Certificazione Unica cartacea per la dichiarazione dei redditi, a meno che non ci sia una espressa richiesta dell'interessato. Pertanto gli Enti Previdenziali renderanno disponibile ai propri sostituiti il modello in modalità telematica. Per chi non è in possesso di un codice pin personale per poter accedere al sito Inps, può rivolgersi direttamente alle sedi Inps competenti oppure agli uffici postali e farsi rilasciare una copia dello stesso. Eventualmente lo Studio è comunque grado, su specifico mandato sottoscritto dall'interessato e completo di documento d'identità in corso di validità, di provvedere alla stampa della **Certificazione Unica rilasciata dall'INPS**.

Cordiali saluti.

p. Professionisti Associati

Allegati: - novità 2023;
- pro-memoria.

Si ricorda che le lettere informative degli ultimi 3 anni sono disponibili sul sito internet www.professionistiassociati-prato.com nell'apposita sezione "lettera informativa".

N.B.: Si ricorda che i contribuenti sono tenuti a presentare il quadro RW se nel 2023 hanno detenuto, sia direttamente che indirettamente, investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria indipendentemente dal valore complessivo degli stessi. Questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito. Tale quadro deve essere compilato sia ai fini del monitoraggio fiscale sia ai fini dell'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore dell'attività finanziarie all'estero (IVAFE). Con riferimento agli investimenti all'estero di natura non finanziaria, si ricorda che i contribuenti sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RW) detti investimenti, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili in Italia. Esemplificando, quindi, dovranno essere sempre indicati gli immobili tenuti a disposizione, gli yacht, gli oggetti preziosi e le opere d'arte anche se non produttivi di reddito. Tra le attività di natura finanziaria vi rientrano **anche le valute virtuali** (cd. criptovalute), equiparate alle valute estere. Considerato le varie problematiche connesse alla fattispecie sopra descritta, anche alla luce delle pesanti sanzioni in materia, invitiamo tutti coloro che detengono beni all'estero oppure hanno effettuato nel corso del 2023 operazioni finanziarie di cui sopra a contattare lo studio.

Le principali novità contenute nel modello 730/2024 e REDDITI PF 2024, periodo d'imposta 2023, sono le seguenti:

- **Ampliamento platea 730:** da quest'anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
 - per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;
 - per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
 - assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta crypto-attività);
- **Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia:** gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730;
- **Detrazioni per familiari a carico:** per l'intero anno d'imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell'assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali;
- **Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione:** le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell'attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%;
- **Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti:** è ridotta dal 10 al 5% l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
- **Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- **Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo:** dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti *under 23* e per i compensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo;
- **Detrazione Super bonus:** per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;

- **Detrazione bonus mobili:** per l'anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro;
- **Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B:** è riconosciuta una detrazione del 50 % dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
- **Credito d'imposta mediazioni:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione;
- **Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato:** è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri;
- **Credito d'imposta contributo unificato:** è riconosciuto un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice;
- **Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari:** è prorogata al 2023 l'esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- **Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** non è più possibile utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022.

**PROMEMORIA DOCUMENTI DA CONSEGNARE
DICHIARAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO 2023**

1) Dati anagrafici

Comunicare i dati anagrafici del dichiarante e del coniuge (codice fiscale, residenza, stato civile) o, se già in nostro possesso, solo le eventuali variazioni.

Comunicare, inoltre, i dati anagrafici dei soli familiari a carico per i quali si sono verificate delle variazioni rispetto alla dichiarazione per l'anno 2022 (es.: **figli nati nel corso dell'anno 2023 o familiari non più a carico per l'intero anno**).

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.

2) Redditi terreni e fabbricati (quadro RA e RB)

Per la dichiarazione dei redditi e per l'IMU, relativamente ai TERRENI e ai FABBRICATI di Vostra proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo, necessita comunicare eventuali variazioni derivanti da accatastamento, acquisti, vendite, donazioni e successioni fornendo la fotocopia del rogito notarile e dei certificati catastali.

In particolare:

per i **TERRENI EDIFICABILI**:

- a) ESTREMI CATASTALI AGGIORNATI;
- b) valore venale del terreno alla data del 31.12.2023.

per i **TERRENI AGRICOLI**:

- a) ESTREMI CATASTALI AGGIORNATI;
- b) variazioni dell'utilizzo rispetto al 2022;
- c) copia della denuncia presentata all'Ufficio Tecnico Erariale del cambiamento di colture sul fondo di proprietà;
- d) copia della denuncia all'Ufficio Tecnico Erariale in caso di perdita di oltre il 30% del raccolto per eventi naturali.
- e) eventuali canoni d'affitto percepiti.

Resta confermata la rivalutazione del reddito dominicale e agrario rispettivamente dell'80% e del 70%.

per i **FABBRICATI**:

- a) ESTREMI CATASTALI AGGIORNATI:
se censiti: partita, sezione, foglio, numero e subalterno;
se non censiti: numero protocollo e anno di presentazione (vedi denuncia di accatastamento).
- b) canoni di locazione di immobili per l'anno 2023. Per le locazioni dove si è scelto il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti, specificare se il contratto è a "canone concordato" e **comunicare gli estremi di registrazione del contratto di locazione**;
- c) tutte le eventuali variazioni rispetto alla dichiarazione dell'anno precedente (accordi per riduzione canone, immobile sfitto, a disposizione, in comodato ecc.);
- d) copia contratti o atti relativi a variazioni di diritti reali su immobili intervenuti nell'anno 2023 e nei primi mesi del 2024;

N.B.: Dall'anno d'imposta 2022 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, l'attività di locazione da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile.

I canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Tale evento dà inoltre diritto ad un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione non percepiti e dichiarati negli anni passati. Per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni non

percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a € 25,82.

L'esclusione non si applica per gli immobili dati in affitto e per i negozi.

Le unità immobiliari adibite anche ad uso diverso a quello abitativo per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, non producono reddito nel periodo di validità del provvedimento purché l'unità immobiliare non sia utilizzata.

3) Redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC)

Per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e assimilati consegnare:

- a) Certificazione Unica 2024 anche per indennità e somme erogate dall'Inps o altri enti a titolo di integrazioni salariali o invalidità temporanea (sono escluse le rendite INAIL per infortunio e i proventi conseguiti per invalidità permanente o morte);
- b) certificazioni delle retribuzioni corrisposte da privati a giardinieri, autisti, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- c) certificazioni per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Esempi:
 - collaborazioni coordinate e continuative (esempio: compensi percepiti in qualità di amministratori o procuratori);
 - somme percepite a titolo di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale, sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
 - assegni periodici incassati dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale o divorzio;
 - altri assegni periodici percepiti compresi quelli testamentari ed alimentari;
 - indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali);
 - rendite vitalizie ed a tempo determinato.

4) Redditi regime forfettario (quadro LM)

Consegnare:

- a) Fatture emesse;
- b) Contributi pagati alla Cassa previdenziale;
- c) F24 pagati.

4) Redditi di lavoro autonomo (quadro RE)

Consegnare:

- d) Originali dei documenti comprovanti le ritenute d'acconto subite.

5) Redditi di partecipazione e trasparenza (quadro RH)

Consegnare:

- a) certificazione rilasciata dalle società di persone, associazioni professionali, imprese familiari, dei redditi o delle perdite conseguite per la quota parte di spettanza.

6) Redditi di capitale (quadro RL)

Consegnare:

- a) Originali certificazioni dei dividendi percepiti nell'anno;
- b) Originali certificazioni interessi o altri proventi percepiti nell'anno.

ATTENZIONE: Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

7) Redditi diversi e altri redditi di lavoro autonomo (quadro RL) – Redditi soggetti a tassazione separata (quadro RM)

Rientrano fra gli altri redditi di lavoro autonomo:

- proventi lordi derivati dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali (brevetti, disegni, modelli ecc.) da parte dell'autore o dell'inventore;
- i proventi lordi percepiti dagli associati in partecipazione il cui apporto consista esclusivamente in prestazione di lavoro;
- gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.

Consegnare i certificati e/o ricevute degli incassi/ritenute subite e gli attestati o distinte di versamento con riferimento anno 2023 delle seguenti operazioni:

- 1) plusvalenze derivanti dalla lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;
- 2) plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili non destinati all'abitazione principale, e non pervenuti per successione o donazione se effettuati in un periodo inferiore a 5 anni dalla data di acquisto o di costruzione (compresi i terreni agricoli);
- 3) affitti di terreni per usi non agricoli;
- 4) redditi derivanti da fabbricati e terreni situati all'estero;
- 5) redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali ecc. da soggetti diversi dall'autore od inventore (acquirenti, eredi, legatari);
- 6) proventi derivanti dall'affitto, dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di aziende, di immobili, veicoli, macchine e altri beni mobili;
- 7) plusvalenza derivante dalla vendita totale o parziale dell'unica azienda affittata o concessa in usufrutto;
- 8) redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitati abitualmente in Italia o all'estero;
- 9) indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa per attività sportiva dilettantistica (L.80/86);
- 10) plusvalenze derivanti da indennità di esproprio incassate da soggetti diversi da imprese commerciali che non abbiano scelto la tassazione per ritenuta a titolo d'imposta;
- 12) plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili;
- 13) le indennità per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione;
- 14) le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte ed oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti e che nell'anno 2023 sono stati oggetto di rimborso;
- 15) redditi percepiti in qualità di erede o legatario;
- 16) trattamenti di fine rapporto, acconti e altre indennità di lavoro dipendente erogati da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta;
- 17) i premi di assicurazione sulla vita qualora sia avvenuto il riscatto del contratto nel corso del quinquennio successivo alla data della stipulazione;
- 18) le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia.

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una specifica disciplina tributaria unitaria delle cripto-attività. Con il termine **“criptoattività”** si fa riferimento alle *“cripto-valute, comprese quelle oggetto e/o derivanti dall'attività di staking, o comunque detenute entro la data del 31 dicembre 2021”*.

In base alla nuova normativa, costituiscono redditi diversi, assoggettati ad imposta del 26%, le plusvalenze e gli altri proventi:

- realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate;
- per un importo realizzato non inferiore complessivamente a € 2.000.

A partire dal periodo d'imposta 2023, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso costituiscono redditi diversi se di importo non inferiore a € 2.000 nel periodo di riferimento, assoggettati all'imposta del 26%.

Pertanto:

- viene meno l'assimilazione alle valute estere e il fatto che la tassazione di eventuali plusvalenze sia subordinata alla detenzione di tali attività per almeno 7 giorni lavorativi continui per un importo superiore a € 51.645,69;
- tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a € 2.000,00 nel periodo d'imposta;
- eventuali minusvalenze realizzate possono essere compensate solo con plusvalenze da cripto attività, con possibilità di riporto in dichiarazione nei quattro anni successivi.

Consegnare documentazione attestante:

- il valore delle Criptovalute alla data del loro acquisto e/o vendita;
- il valore totale delle Criptovalute detenute al 31/12/2023 (quindi il valore totale in giacenza);
- report delle transazioni avvenute.
- Se in valuta estera fornire l'indicazione del cambio alla data di acquisto e al 1° gennaio di ogni anno successivo al primo (in sostituzione va bene anche una stampa della pagina del sito da cui avete acquistato)

N.B. – E' obbligo per i soggetti che percepiscono redditi sottoposti a tassazione separata non soggetti a ritenuta alla fonte, di effettuare un versamento a titolo di acconto d'imposta nella misura del 20% del valore imponibile.

8) Plusvalenze di natura finanziaria (quadro RT)

Devono essere dichiarati i redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate di quote di società di persone e di SRL, nonché di azioni.

Devono essere indicate anche le cessioni di titoli, quote o azioni al di fuori di imprese commerciali e di rapporti con le banche, indicando costo iniziale e valore di realizzo.

In merito alla tassazione a carico delle persone fisiche che possiedono bitcoin o altre monete virtuali, l'Agenzia delle Entrate, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime d'impresa possono generare un reddito diverso, tassabile in base ai principi di cui all'art. 67 del Tuir. Nello specifico **le imposte risultano dovute sulle eventuali plusvalenze maturate solo e soltanto se la giacenza media dei portafogli elettronici (wallet) detenuti dal medesimo contribuente, supera, per almeno sette giorni consecutivi, la detenzione di controvalore pari a 51.645,69 euro.** In questo caso la plusvalenza dovrà essere dichiarata nel quadro RT del modello Redditi PF, **liquidando la relativa imposta sostitutiva del 26%.**

9) Investimenti e attività finanziarie all'estero, monitoraggio (quadro RW)

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (IVAFE).

Tali soggetti devono indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all'estero nel periodo d'imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d'imposta ha totalmente disinvestito.

L'obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro (art. 2 della Legge n. 186 del 2014); resta fermo l'obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l'IVAFE.

Investimenti

Gli investimenti sono i beni patrimoniali collocati all'estero e che sono suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia.

A titolo esemplificativo devono essere indicati gli immobili situati all'estero o i diritti reali immobiliari (ad esempio, usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (ad esempio, comproprietà o multiproprietà), gli oggetti preziosi e le opere d'arte che si trovano fuori del territorio dello Stato, le imbarcazioni o le navi da diporto o altri beni mobili detenuti e/o iscritti nei pubblici registri esteri, nonché quelli che pur non essendo iscritti nei predetti registri avrebbero i requisiti per essere iscritti in Italia.

Attività estere di natura finanziaria

Le attività estere di natura finanziaria sono quelle attività da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera, imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, devono essere indicate:

- attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
- contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
- metalli preziosi detenuti all'estero;
- diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o strumenti finanziari assimilati; in forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
- le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
- le attività finanziarie italiane comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
- le attività e gli investimenti detenuti all'estero per il tramite di soggetti localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo".

Si precisa che le attività finanziarie detenute all'estero vanno indicate nel presente quadro anche se immesse in cassette di sicurezza.

Criptovalute

Con riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167 del 1990, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a specificare l'**obbligo**, a carico delle persone fisiche residenti in Italia, **di inserire nel quadro RW del modello Redditi PF il possesso di valute virtuali** equiparando le stesse ad attività estere di natura finanziaria (praticamente a valute estere) suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Ai fini della compilazione di tale quadro, il controvalore in euro della valuta virtuale, detenuta al 31 dicembre del periodo di riferimento, deve essere determinato al cambio indicato a tale data sul sito dove il contribuente ha acquistato la valuta virtuale. Negli anni successivi, il contribuente dovrà indicare il controvalore detenuto alla fine di ciascun anno o alla data di vendita nel caso in cui la valuta virtuale sia venduta in corso d'anno.

L'obbligo del monitoraggio fiscale e quindi l'indicazione di valuta virtuale nel quadro RW, è stato **esteso anche alla detenzione di criptovalute in wallet privati** (trattasi di detenzione a titolo personale di moneta virtuale senza l'intervento di intermediari non residenti). Detta fattispecie, inizialmente non soggetta agli obblighi di monitoraggio fiscale, rientra negli obblighi in questione e nella conseguente compilazione del quadro RW, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 788 del 24 novembre 2021.

Pertanto, stante quanto sopra anche alla luce delle elevate sanzioni in caso di mancata compilazione del quadro RW, Vi invitiamo a comunicare allo Studio gli eventuali acquisti e vendite di criptovalute effettuati nel corso dell'anno.

10) Rideterminazione valore dei terreni e delle partecipazioni

Nel corso del 2023 è stata ancora riconosciuta la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

In entrambi i casi il valore delle partecipazioni e dei terreni doveva risultare da un'apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

I contribuenti che si sono avvalsi della rivalutazione devono indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento e conservare la documentazione per esibirla all'Amministrazione finanziaria in caso di richiesta.

In caso di rivalutazione del valore dei terreni o delle partecipazioni avvenute nell'anno 2023 consegnare perizia giurata di stima e Modello F24 di versamento della relativa imposta.

11) Versamenti

Consegnare:

- a) Originali o copie dei Mod. F24 degli acconti IRPEF pagati nel corso del 2023;
- b) Originali o copie dei Mod. F24 per versamenti dei contributi INPS artigiani e commercianti e dei contributi INPS relativi alla gestione separata.

12) Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19% sull'importo che eccede € 129,11 (quadro RP)

E' riconosciuta, una detrazione d'imposta fino alla misura massima del 19% sull'importo che eccede € 129,11 per i seguenti oneri:

a) Spese mediche sostenute per:

- prestazioni chirurgiche (esclusa la chirurgia estetica);
- analisi, radiografie, ricerche ed applicazioni (TAC, ecografie, laser, ginnastica correttiva e di riabilitazione degli arti, chiroterapia, sedute di dialisi);
- particolari terapie quali: cobaltoterapia, neuropsichiatria, iodioterapia, psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo;
- l'acquisto di occhiali da vista, di lenti a contatto e liquidi per le stesse;
- prestazioni specialistiche;
- spese relative al trapianto di organi;
- l'acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- per ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto;
- ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
- l'acquisto di medicinali; si precisa che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario;
- l'acquisto o l'affitto di attrezzature sanitarie (es: apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna).

E' possibile fruire della detrazione del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

- l'assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, laserterapia, ecc.);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona.

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, possono essere portate in detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta.

Dall'anno d'imposta 2020 la detrazione dell'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con pago PA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.

N.B. - Si considerano rimaste a carico anche le spese mediche rimborsate da compagnie di assicurazione a seguito di premi pagati e non detratti dal reddito.

Non possono essere portate in detrazione le spese mediche rimborsate da enti previdenziali pubblici o privati, o risarcite dal danneggiante.

Relativamente ai suddetti oneri consegnare copia quietanze, ricevute e fatture.

Per le spese mediche sostenute all'estero nel caso in cui la documentazione sia in lingua originale quest'ultima dovrà essere corredata da una traduzione in lingua italiana.

In riferimento alle spese sanitarie è consentita la ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo se le spese stesse eccedono complessivamente il limite di € 15.493,71=.

Inoltre qualora le spese sanitarie siano state sostenute nell'interesse dei familiari anche non fiscalmente a carico, e gli stessi siano affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione compete per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari stessi, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie ed entro il limite annuo di € 6.197,48=.

13) Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19% sull'intero importo (quadro RP)

a) **Le spese chirurgiche, specialistiche, per protesi, per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento** e per i sussidi tecnici ed informatici **per i soggetti portatori di handicap.**

b) **spesa sostenuta per l'acquisto del cane guida dei non vedenti.** La detrazione spetta una sola volta in un periodo di 4 anni e in riferimento all'acquisto di un solo cane. Inoltre per il mantenimento del cane il non vedente ha diritto ad una detrazione forfettaria di € 1.000,00=;

c) **interessi passivi**, oneri accessori e quote di rivalutazione per mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'**abitazione principale**.

Per i contratti di mutuo stipulati dal 1° Gennaio 1993 (la detrazione del 19% spetta su un importo annuo non superiore a € 4.000,00 da ripartire fra i cointestatari), consegnare attestazioni o ricevute di pagamento e comunicare:

- la data di acquisto dell'immobile;
- la data in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale (N.B.: la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo);
- la data di stipula del mutuo;
- eventuali cointestatari del mutuo.

Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 Giugno 1994.

ATTENZIONE: il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione dell'abitazione dipende da trasferimento per motivi di lavoro.

d) **Interessi passivi per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione sia ordinaria che straordinaria.**

La disposizione riguarda esclusivamente i mutui contratti nel 1997. L'importo massimo annuo per cui è prevista la detrazione di imposta del 19% è pari a € 2.582,28= complessivi degli interessi pagati. Inoltre si specifica che sono agevolati anche gli interventi relativi ad unità immobiliari destinate ad uso diverso di abitazione principale o secondaria come garage, cantine, uffici, negozi, magazzini etc..

I documenti necessari sono:

- copia del contratto di mutuo;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia della documentazione (fatture, ricevute fiscali) comprovante le spese sostenute.

e) Interessi passivi per mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La detrazione di imposta del 19% spetta su un importo massimo annuo di € 2.582,28=.

I documenti necessari sono:

- Copia del contratto di mutuo;
- quietanze di pagamento degli interessi passivi;
- copia della documentazione comprovante le spese di costruzione o ristrutturazione dell'immobile stesso, in quanto la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per la costruzione o ristrutturazione.

f) Altri oneri detraibili

spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 800,00 euro per ciascun alunno o studente;

- **spese per frequenza corsi di istruzione secondaria, universitaria** e di specializzazione universitaria in misura non superiore a quelle stabilite per le tasse degli istituti statali;
- **spese funebri**, sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa;
- **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza per un importo annuo non superiore a € 2.100,00 se il reddito non supera i 40.000,00 euro.

I documenti devono contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza, se la spesa è sostenuta per un familiare devono essere riportati anche i dati anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo;

- **spese sostenute per attività sportive praticate dai ragazzi** di età compresa tra 5 e 18 anni (anche se compiuti nel corso del 2023 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi per l'iscrizione annuale o l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre o piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è ammessa per una spesa annua massima di € 210,00 per ciascun ragazzo;
- **spese di intermediazione per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale**, la detrazione spetta su un importo di € 1.000,00;

- **spese di locazione** relativi a contratti stipulati ai sensi della Legge 431/98 degli **studenti** iscritti a corsi presso università ubicate in un Comune diverso da quello di residenza. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

L'importo da indicare non può essere superiore a € 2.633,00;

- **erogazioni liberali** a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, anche calamità avvenute in altri Stati, per un importo annuo non superiore a € 2.065,83=. Le erogazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite:

- ONLUS;
- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari o circolari;

- **erogazioni liberali** in denaro, per un importo annuo non superiore a € 1.500,00=, effettuate a favore delle **Associazioni Sportive Dilettantistiche** tramite banca o ufficio postale, o con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;
 - **contributi associativi**, fino ad un massimo € 1.300,00, versati dai soci alle **società di mutuo soccorso** tramite banca o posta, assegni circolari bancari, carta di credito;
 - **erogazioni liberali** in denaro, a favore della **Società di cultura** “La Biennale di Venezia”;
 - **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico** sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, nella misura effettivamente rimasta a carico;
 - **erogazioni liberali** per attività **culturali ed artistiche**;
 - **erogazioni liberali** in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di **enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute** e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente **attività nello spettacolo**, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
 - **erogazioni liberali** in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli **enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale**, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato;
 - **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione del 19% spetta sulla parte che eccede l'importo di € 129,11= Pertanto, l'importo va indicato comprensivo della franchigia e non può eccedere euro 550,00=;
 - **spese sostenute per i servizi di interpretariato** dai soggetti riconosciuti **sordi**;
 - **erogazioni liberali** a favore degli **istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica all'ampliamento dell'offerta formativa;
 - **spese per i contributi** versati per i **familiari a carico** relativi al **riscatto degli anni di laurea**;
 - **spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido**, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a euro 632,00 per ogni figlio fiscalmente a carico;
 - **erogazioni liberali** in denaro al **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia**. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale;
 - **premi di assicurazione sulla vita e sugli infortuni**.
 - i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
 - i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi anche se versati all'estero o a compagnie estere, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.
- La detrazione spetta su un importo massimo di € 530,00;
- **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza** nel compimento degli atti della vita quotidiana). La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. La detrazione spetta su un importo massimo di euro 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
 - **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L'importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;
 - **spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.**

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40;

- **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo dal 01/01/2018;

- **spese mediche sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).** La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso;

- **spese per i conservatori** sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Il contribuente può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.

La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 1000 euro per ciascun ragazzo.

Per fruire della detrazione il contribuente deve effettuare il pagamento con versamento postale o bancario, ovvero con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari;

- **spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale**

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale.

14) Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 26% sull'intero importo (quadro RP)

- **le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS),** delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE).

Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, assegni bancari o circolari.

Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2018 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Quindi il contribuente deve scegliere se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito, non potendo beneficiare di entrambe le agevolazioni;

- **le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149.

Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici.

La detrazione spetta in relazione ad importi delle erogazioni liberali compresi tra € 30,00 e 30.000,00 annui.

Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente.

15) Oneri deducibili (quadro RP)

Sono considerati **deducibili dal reddito**, sempre ch  sostenuti nel corso del 2023, i seguenti oneri:

- **Contributi previdenziali ed assistenziali** anche se sostenuti per i familiari fiscalmente a carico. Rientrano in questa voce:
 - **i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge**, (es. versamenti alle casse previdenziali di competenza per esercenti arti e professioni, versamenti previdenziali per artigiani e commercianti), nonch  i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza;
 - **i contributi agricoli** unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (  indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
 - **i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL** riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
 - **contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria** di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe”. Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.;
 - **contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS**, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente.

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e sempre che la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa   obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poich  per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non pu  mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa, a meno che il collaboratore non sia anche fiscalmente a carico. I collaboratori, invece, possono dedurre i contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato detta rivalsa.

- **assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale** ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili; se la somma destinata al coniuge non   specificata nella sentenza, la deducibilit    limitata al 50% di quanto indicato nella sentenza, sulla base della considerazione che la met  dell'assegno   destinato ai figli. Non sono invece deducibili le somme destinate al mantenimento dei figli;
- **contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori a carico del datore di lavoro** versati per gli **addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare** (es. colf, babysitter e assistenti delle persone anziane) fino all'importo massimo di € 1.549,37;
- **erogazioni liberali a favore della Chiesa Cattolica ed altre istituzioni religiose concordatarie** riconosciute fino ad un importo limite di € 1.032,91;
- **spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da persone con disabilit **. Le persone con disabilit  possono usufruire della deduzione anche se fruiscono dell'assegno di accompagnamento. Sono deducibili le spese sostenute per familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, suoceri e suocere; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.
In caso di ricovero di una persona con disabilit  in un istituto di assistenza e ricovero, non   possibile dedurre l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione   necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.
- **contributi versati ai fondi integrativi al Servizio Sanitario Nazionale** per un importo complessivo non superiore a € 3.615,20; Per tali contributi la deduzione spetta anche se la spesa   stata sostenuta per le persone fiscalmente a carico per la parte non dedotta da queste ultime, fermi restando i limiti complessivamente previsti dalla legge;
- **i contributi, le donazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee**, l'importo   deducibile nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale e bancario, o con carte di debito, carte di credito, assegni bancari o circolari;

- **erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute**, dette liberalità possono essere dedotte nel limite del 10 per cento del reddito complessivo. Tali erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale e bancario, o con carte di debito, carte di credito, assegni bancari o circolari. Non vanno indicate le somme per le quali si intende fruire della detrazione d'imposta del 26% prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS e le somme per le quali si intende fruire della detrazione del 19% prevista per le associazioni di promozione sociale;

- **erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali**

Dette liberalità possono essere dedotte in favore di:

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco;
- enti parco regionali e nazionali.

- **erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali.**

Queste liberalità possono essere dedotte nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui, se erogate in favore di:

- trust;
- fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficenza. Si considera attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

- **contributi versati direttamente dai pensionati**, anche per i familiari non a carico, **a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** istituite da appositi accordi collettivi, che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo complessivo non superiore a **3.615,20 euro**.

- **assegni periodici** (rendite, vitalizi) corrisposti in forza di testamento o donazione, e nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria per gli assegni alimentari;

- canoni, i livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili compresi i **contributi ai consorzi obbligatori**; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

- **indennità per perdite dell'avviamento corrisposte al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili ad uso diverso da quello di abitazione**;

- **spese sostenute dai genitori adottivi** per l'espletamento delle procedure di adozione dei minori stranieri nella misura del 50%;

- **contributi per previdenza complementare**, per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57=, la deduzione spetta anche se tali oneri sono stati pagati nell'interesse dei familiari considerati fiscalmente a carico per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse e fermi restando i limiti complessivamente previsti dalla legge. Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti a forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

Relativamente ai suddetti oneri consegnare copia quietanze, ricevute e fatture.

16) Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Attenzione Non devono essere indicate in dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel 2023 per cui si è fruito dell'opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) mediante la presentazione telematica all'Agenzia delle entrate.

N.B.: Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate.

a) Ristrutturazioni di abitazioni

E' riconosciuta una detrazione di imposta, per le opere di ristrutturazione edilizia effettuate sugli immobili di categoria catastale relativa alle abitazioni, pari al **50%** per le spese sostenute nell'anno 2023, calcolato su un ammontare massimo di € 96.000,00.

La detrazione deve essere ripartita in **10 rate annuali** di pari importo. I contribuenti che, avendone diritto, avevano ripartito la detrazione in un numero diverso di rate, possono proseguire secondo tale rateazione.

b) Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017 ovvero, dal 1° gennaio 2021, sia stato rilasciato il titolo edilizio

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

Attenzione! Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, per gli interventi di riduzione del rischio sismico effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, su edifici residenziali, o su edifici non residenziali che al termine dei lavori diventino a destinazione residenziale, trova applicazione la disciplina del Superbonus, non sussistendo la possibilità per il contribuente di scegliere quale agevolazione applicare (Parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 02.02.2021, prot. n. 1156).

La detrazione d'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento;**

- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate annuali** di pari importo.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono,

entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi, una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate annuali** di pari importo.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Documentazione necessaria:

- copia delle fatture o ricevute comprovanti le spese sostenute;
- copia bonifici bancari di pagamento;
- codice fiscale del condominio o della Cooperativa per le spese sostenute sulle parti comuni;

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali previste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

Sul sito internet www.acs.enea.it è disponibile una guida rapida denominata "Detrazioni ristrutturazioni" in cui sono elencati gli interventi edilizi e tecnologici per cui vi è l'obbligo della comunicazione all'ENEA.

c) Spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi antisismici in zone ad alta pericolosità per cui è possibile fruire del super bonus

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, la detrazione prevista dall'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è elevata al 110 per cento. Si tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1-bis a 1-sexies). L'aliquota più elevata si applica, infine, anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006) oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (comma 1-septies). Il Superbonus spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies nel rispetto dei limiti di spesa previsti per tali interventi. I limiti di spesa ammessi al Superbonus sono gli stessi di quelli indicati per interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017.

La detrazione viene ripartita in **5 rate annuali** di pari importo.

d) Acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

E' riconosciuta una detrazione di imposta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguito da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile. La detrazione spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro sei mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

Per le spese fino al 2023, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000,00 euro.

Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Documentazione necessaria:

- atto di acquisto.

e) Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte

Per l'anno 2023 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.

Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

f) Bonus facciate

Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al **90 per cento, per le spese sostenute nel 2020 e 2021, e pari al 60 per cento per quelle sostenute nell'anno 2022** dell'intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente.

Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La detrazione spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda.

g) Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l'installazione degli impianti fotovoltaici si applica l'aliquota del **110 per cento** in caso di

- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, ovvero, dal 1° gennaio 2021, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
- installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento.

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

- installazione degli impianti eseguita **congiuntamente** ad uno degli interventi "**trainanti**" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe

energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;

- cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a **48.000 euro** e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.

Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota più elevata, gli interventi "trainati" siano effettuati congiuntamente agli interventi "trainanti" ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti".

17) Pace contributiva o colonnine per ricarica

- spese sostenute per **il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")**. E' possibile fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva.

- spese per **l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza aggiuntiva fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo.

- spese per **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus** sostenute nel 2021 per lavori iniziati nel 2020 e proseguite nel 2021 congiuntamente a uno degli interventi c.d. **trainanti**, l'aliquota della detrazione è aumentata al 110 per cento e ripartita in 5 quote annuali. Per le spese sostenute nel 2022, la detrazione è ripartita in 4 quote annuali di pari importo.

18) Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati (detrazione d'imposta del 50 per cento)

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**.

Per le spese sostenute dal 2022, si deve tener conto delle nuove etichette energetiche previste per gli elettrodomestici e, pertanto, la detrazione spetta per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Per l'anno 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a euro 16.000.

Per l'anno 2022, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 10.000 euro.

Per l'anno 2023 la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 8.000 euro.

La detrazione è ripartita in **10 rate annuali** di pari importo.

Il limite di spesa è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

19) Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (quadro RP)

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

La detrazione d'imposta è pari al:

- **50%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per acquisto di finestre comprensivi di infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione almeno di classe A, acquisto di schermature solari e impianti di climatizzazione invernali a biomassa;
- **65%**, per le spese sostenute dal 2008 al 31 dicembre 2022 per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull'involucro degli edifici esistenti e l'installazione di pannelli solari, spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori, acquisto di dispositivi multimediali per controllo da remoto;
- **70%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 per interventi di riqualificazione energetica sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti;
- **75%**, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti;
- **80% e 85%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 per interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di una classe o due classi del rischio sismico.

I soggetti che possono fruire della detrazione sono coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico e i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali. Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Si ricorda che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico **non è cumulabile** con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Il **limite massimo** di detrazione spettante va riferito all'unità immobiliare e pertanto va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'importo effettivamente sostenuto.

Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l'edificio ad eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori, inoltre, l'asseverazione può essere:

- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 Agosto 2009)

- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo;

- **l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica**, che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotto successivamente all'esecuzione degli interventi, dal tecnico abilitato.

- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari;

- le **ricevute dei bonifici** attestanti il pagamento delle fatture;

- la **ricevuta informatica** della trasmissione telematica all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, dei dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica, ovvero nell'attestato di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici e impianti. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

20) Super bonus (quadro RP)

È riconosciuta una detrazione nella misura del **110 per cento** delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per i seguenti interventi di efficienza energetica:

- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;

E' riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La detrazione del 110 per cento è riconosciuta anche a fronte delle spese sostenute per gli altri interventi di efficientamento energetico.

Per aver diritto al super bonus, gli interventi devono essere realizzati:

- su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

La detrazione è ripartita **in 5 rate annuali** di pari importo.

21) Detrazioni per canoni di locazione (quadro RP)

Per gli inquilini con contratto di affitto (di unità immobiliari adibite ad abitazione principale) sono previste quattro distinte detrazioni non cumulabili tra loro, se riferite ad un medesimo periodo dell'anno:

- **per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale** ai sensi della legge 431/98, la detrazione spetta se il reddito complessivo non supera € 30.987,41;

- **per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratti a regime convenzionale** (art.2 comma 3 e art.4 commi 2 e 3 della legge 431/98, la detrazione spetta se il reddito complessivo non supera € 30.987,41;

- **per canoni relativi a contratti di locazione per abitazione principale sostenuti da giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti**, che hanno stipulato un contratto di locazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età. In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori. La detrazione spetta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025. La detrazione spetta nella misura del 20% del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro. Essa non può essere inferiore a 991,60 euro.

- **per canoni di locazione sostenuti da lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro**, se il reddito complessivo non supera € 30.987,41.



La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2020, 2021 e 2022. La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

22) Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani (quadro RP)

Sono detraibili le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino ad un massimo di **1.200 euro** annui (l'importo massimo del canone annuo da indicare è di € 6.318,00 euro).

Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

N.B. – Gli elenchi sopra riportati non sono completi di tutte le fattispecie possibili. In caso di situazioni particolari siete pregati di contattare lo Studio.